

INTRODUZIONE

La peripezia del patteggiamento. Così autorevole dottrina processual-penalistica¹ giunge evocativamente a definire il trentennale cammino di sperimentazione dell'istituto principe della giustizia negoziata, noto al codice di rito con il *nomen* di “applicazione della pena su richiesta delle parti”.

E di peripezia – termine da intendersi non tanto e non solo nel suo significato comune di serie avventurosa di eventi, quanto nel significato più specifico, proprio della tragedia greca, di improvviso e inaspettato capovolgimento della situazione di partenza – sembra più che opportuno parlare. Quello del patteggiamento è, invero, uno tra i più controversi e dibattuti istituti dell'intero panorama processuale penale italiano, oggetto di clamorose inversioni di rotta, sia legislative che giurisprudenziali, oltre che di una perenne – e a tutt'oggi ancora irrisolta – disputa dottrinale.

Com'è noto, la mela della discordia, gettata sul tavolo degli interpreti da un legislatore certamente sedotto dalle consolidate esperienze negoziali d'oltre oceano, è costituita dal quesito attorno alla natura della sentenza conclusiva del rito speciale: mero accordo delle parti che il giudice si limita a “rogare” e che nulla dice sulla responsabilità dell'imputato oppure provvedimento comunque espressione del potere giurisdizionale che, in quanto tale, non può prescindere da un accertamento – ancorché semplificato – della colpevolezza?

Orbene, è a tale fondamentale interrogativo che è dedicata l'intera presente trattazione, la quale, dunque, – è bene precisarlo fin dal principio – non ha in alcun modo l'ambizione di proporsi al lettore come una enciclopedica esegesi dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta, bensì quello più limitato (ma, come si vedrà, pregno di implicazioni sistematiche) di prendere una chiara posizione attorno alla controversa natura della sentenza di patteggiamento.

Per addivenire a un simile risultato, si è scelto di adottare un approccio metodologico privo di ogni apriorismo. Nelle prime pagine del presente lavoro non si troverà, si vuol dire, alcuna pregiudiziale presa di posizione in merito alla questione *de qua*. Piuttosto, una volta esaurite le preliminari e necessarie questioni definitorie, utili a inquadrare nel tempo e nello spazio l'istituto che si intende indagare, nel corso del primo capitolo si tenterà di rispondere a una chiara e – apparentemente – semplice domanda: è l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti costituzionalmente legittimo?

¹ F. PERONI, *La peripezia del patteggiamento in un trentennio di sperimentazione*, in *Archivio penale*, 2019, n. 3, pp. 1-2.

Nel cercare una risposta, si avrà modo di vedere che è proprio l'ordito costituzionale, in ossequio alla gerarchia delle fonti, a indicare all'interprete una sola possibile via da percorrere, la quale, per vero, dovrebbe essere ben chiara dalla sola lettura del titolo della presente trattazione: alludiamo, cioè, all'ineffabile presenza – all'interno della sentenza applicativa della pena concordata – di un elemento di cognizione, appunto consistente in un accertamento della responsabilità penale dell'imputato, che – ancorché ridotto e semplificato – non può mai mancare, pena l'illegittimità costituzionale dell'istituto.

Proseguendo con le pagine, il secondo capitolo del presente lavoro è quasi interamente dedicato a una esegesi, la più esaustiva possibile, della vera e propria fiumana di sentenze, che ha travolto – sin dalla sua nascita – il rito in esame. Nel corso di tale analisi, si badi, non ci risparmieremo critiche – talvolta anche aspre – nei confronti di una giurisprudenza sempre più incline ad ammettere, in nome di esigenze di efficienza del sistema, inaccettabili violazioni delle garanzie processuali dell'individuo. Si vedrà, così, come la Corte costituzionale, *ab origine* limpidamente espressasi a favore della natura cognitiva della sentenza di patteggiamento, sia in seguito sostanzialmente tornata sui propri passi, attraverso un, ancor oggi costante, balbettio – fatto di sentenze e ordinanze – che non riesce a (o non vuole) esprimere una chiara posizione sul punto. In questa ambiguità, com'era facile attendersi, prospera la Corte di Cassazione, la quale – lo si deve ammettere – con rara e spregiudicata chiarezza arriva a sgravare la procedura negoziata dal peso di una, ritenuta inutile, componente cognitiva; e si vedrà con quali intollerabili argomentazioni, davvero capaci di pregiudicare i più basilari presidi costituzionali, essa giunge a questo, ormai consolidato, approdo. Da ultimo, sul finire del capitolo procederemo a prendere in esame le principali soluzioni che la dottrina italiana, constatata l'elevata carica eversiva dell'istituto, ha tentato di offrire al fine di superare il problema della sua dubbia compatibilità costituzionale.

Nel corso del terzo capitolo, il più corposo dell'intera trattazione, verrà affrontato lo sfaccettato tema degli effetti della sentenza di patteggiamento. Anche qui, tuttavia, urge una doverosa premessa, la quale – data la sua importanza metodologica – verrà opportunamente ripetuta nella sede opportuna: non è nelle nostre intenzioni procedere a una completa disamina di ogni singolo effetto che l'emanazione della pronuncia negoziale comporta. Piuttosto, ci è parso opportuno concentrare il nostro interesse su quegli effetti che risultano maggiormente connessi con il tema principe della natura della sentenza patteggiata. Così operando, ci si renderà conto degli innumerevoli guasti, sviluppatisi all'interno dei più disparati settori dell'ordinamento, che vengono generati dalla convinzione che la sentenza applicativa della pena concordata – la quale però, come potrà agevolmente constatarsi, appare riforma dopo riforma sempre più assimilabile, quanto agli effetti, a una canonica sentenza di condanna – abbia carattere strettamente acognitivo.

Infine, l'ultimo quarto capitolo è interamente dedicato ai tormentati rapporti tra patteggiamento e revisione. Quello della compatibilità tra tale impugnazione straordinaria e la sentenza negoziata è stato, invero, – e, sotto certi aspetti, lo è ancora – uno tra i più controversi e dibattuti nell'ambito del rito speciale in queste pagine in esame. Oggetto di iniziale disinteresse da parte del legislatore – ma non certo ignorato dagli interpreti –, esso è tornato in auge a seguito di una clamorosa riforma del 2003, la quale, in aperta smentita dell'allora imperante indirizzo giurisprudenziale – orientato per l'incompatibilità con il rimedio straordinario proprio sulla base della asserita carenza di una componente cognitiva –, ha *expressis verbis* affermato la revisionabilità dell'epilogo negoziale per tutte le ipotesi indicate dall'art. 630 comma 1 c.p.p.

Il dato, sebbene anche qui sia stato trovato dalla giurisprudenza di legittimità il modo per affermare il contrario, non può che risultare a favore della da noi sposata tesi della natura cognitiva della sentenza di patteggiamento. Tuttavia – e sta proprio in questo il nodo cruciale della questione, nonché la ragione del nostro interesse – nonostante la chiara presa di posizione del legislatore, rimangono ancor oggi forti dubbi intorno alla compatibilità dell'epilogo negoziale con alcune peculiari ipotesi di revisione, alcuni dei quali ci sembrano – e si vedrà con quali convincenti argomentazioni – più che fondati, tali dunque da farci propendere per una visuale comunque restrittiva dei casi di revisionabilità.

CAPITOLO I

LA STRUTTURA DEL PATTEGGIAMENTO E LE SUE IMPLICAZIONI COSTITUZIONALI

SOMMARIO: 1. Premessa: le radici dell'istituto. – 2. L'applicazione della pena su richiesta delle parti. – 2.1. Il patteggiamento allargato. – 3. Le implicazioni costituzionali. – 3.1. L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali. – 3.2. L'indipendenza del giudice. – 3.3. La presunzione di non colpevolezza, l'inviolabilità della libertà personale e l'obbligatorietà dell'azione penale. – 3.4. I principi del giusto processo. – 3.5. Il finalismo della sanzione penale.

1. Premessa: le radici dell'istituto.

Negli ultimi decenni, si è assistito alla diffusione anche negli ordinamenti dell'Europa continentale di forme di giustizia negoziata². Con tale locuzione si allude a quegli istituti o a quelle prassi che, rispondendo primariamente a un'istanza di semplificazione processuale, permettono di giungere a una condanna attraverso uno scambio tra l'ammissione di responsabilità dell'imputato e la concessione di vantaggi per il condannato³.

Quando si discute di giustizia negoziata, viene naturale il collegamento con la cultura giuridica anglosassone. Invero, come è noto, uno dei più importanti esempi di giustizia negoziata che è possibile reperire nel processo penale degli ordinamenti giuridici moderni è dato dall'esperienza di *common law* del *plea bargaining*⁴. Non essendo certo questa la sede per una disamina esaustiva sul punto⁵, ci limiteremo a delineare le coordinate fondamentali dell'istituto, utili per il corretto

²Una sintesi sui diversi fattori che hanno portato all'estensione di prassi e istituti di giustizia negoziata è rintracciabile in F. TULKENS, *Una giustizia negoziata?*, in AA.VV., *Procedure penali d'Europa* a cura di M. Delmas-Marty, 2^a ed. it. a cura di M. Chiavario, CEDAM, Padova, 2001, p. 619 ss.

³ M. GIALUZ, voce *Applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Enc. Dir.*, Ann. II, t. I, Giuffrè, Milano, 2008, p. 14.

⁴ S. MARCOLINI, *Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale negoziata. L'accertamento della responsabilità nell'applicazione della pena su richiesta delle parti tra ricerca di efficienza ed esigenze di garanzia*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 13.

⁵ Per la quale rimandiamo, nell'ambito dei contributi più rilevanti in lingua italiana, a E. AMODIO, *Il modello accusatorio statunitense e il nuovo processo penale italiano: miti e realtà della giustizia americana*, in AA.VV., *Il processo penale negli Stati Uniti d'America*, a cura di Amodio e Bassiouni, Giuffrè, Milano, 1988; , R. GAMBINI

inquadramento del nostro istituto di diritto interno comunemente associato alla categoria della giustizia negoziata: il c.d. “patteggiamento”.

Ciò premesso, il *common core* del *plea bargaining* è costituito da una dichiarazione, con cui l'accusato si assume la responsabilità dei fatti ascrittigli e rinuncia a provare la propria innocenza in un dibattimento pubblico, ottenendo in cambio una serie di benefici, previamente negoziati e concordati con la pubblica accusa (in ciò sta l'*agreement*)⁶. In altri termini, si tratta di un accordo dove l'offerta di dichiararsi colpevole (*guilty plea*) è «generalmente precedut[a] da un *plea bargaining*, vale a dire (letteralmente) da un mercanteggiamento circa la scelta di ciò di cui dichiararsi colpevole»⁷, mentre oggetto dell'intesa possono essere sia la pena sia le contestazioni.

La logica è quella del *give and take*: l'accusato rinuncia alla contesa dibattimentale e al *privilege against self-incrimination*, sollevando l'accusa dalla prova di colpevolezza; in cambio, l'accusatore pubblico addolcisce le imputazioni o le proprie richieste di pena. Il costoso e complesso dibattimento davanti alla giuria può così celermente celebrarsi in un numero assai più ridotto di casi⁸.

Non è però la ricerca dell'efficienza processuale l'unica giustificazione teorica della *negotiated justice* anglosassone. Nei giuristi di *common law* è infatti profondamente radicata la concezione *adversarial* del processo penale, concepito come mezzo per la risoluzione dei conflitti⁹. Ed è una naturale conseguenza di simili visioni relative al processo che, preliminarmente alla celebrazione del dibattimento, l'accusato sia invitato a prendere posizione sull'accusa che gli è stata elevata. Il suo *plea* non è altro che il mezzo più naturale per delimitare l'effettivo ambito della controversia, del tutto assente ove egli, anziché contestare i fatti, li ammetta (attraverso, appunto, un *guilty plea*)¹⁰.

Ebbene, si nota su questo punto una profonda cesura che divide l'esperienza di *common law* da quella italiana¹¹. Invero, nell'ordinamento processuale italiano il diritto al silenzio dell'accusato sul

MUSSO, *il plea bargaining tra common law e civil law*, Giuffrè, Milano, 1985; A. GUALAZZI, *Plea bargaining in Inghilterra*, in *Ind. pen.*, vol. 10, n. 1, CEDAM, Milano, 2007, p. 89 ss.

⁶ S. MARCOLINI, *Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale negoziata*, cit., p. 15.

⁷ F. TULKENS, *Una giustizia negoziata?*, cit., p. 594.

⁸ S. MARCOLINI, *Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale negoziata*, cit., p. 16.

⁹ Sul punto, cfr. M.R. DAMASKA, *I volti della giustizia e del potere: analisi comparatistica del processo*, Il Mulino, Bologna, 1991, p. 31 ss.

¹⁰ A. GIULIANI, *Dalla 'litis contestatio' al 'pleading-system'. Riflessioni sui fondamenti del processo comune europeo*, in *Riv. Dir. proc.*, 1993, p. 954 ss.

¹¹ La cesura può ben cogliersi anche dal divertente aneddoto riportato da M.R. DAMASKA, *I volti della giustizia e del potere*, cit., pp. 169-170, *sub* nota 43, secondo cui un professore straniero, da poco giunto negli Stati Uniti, venne

fatto proprio è tutelato al massimo grado e in nessun caso ci si aspetta che questi renda, in sede di atti preliminari al dibattimento, delle dichiarazioni che fungano da mezzo di selezione dei *facta probanda*¹².

Ulteriormente, va sottolineato come la caratteristica più importante del negozio anglosassone è data dalla possibilità di contrattare l'imputazione in un ambito segnato dalla discrezionalità (se non addirittura dalla facoltatività) dell'esercizio dell'azione penale¹³: si tratta del principio di opportunità nell'esercizio dell'azione penale¹⁴, vigente sia nell'ordinamento statunitense sia in quello inglese.

L'esperienza italiana, invece, si fonda sull'opposto principio costituzionale (art. 112 Cost.) dell'obbligatorietà dell'azione penale che scandisce il dovere di esercitare la pretesa punitiva ed esclude la possibilità di trattare secondo convenienza sulla qualità e sulla quantità dell'imputazione. Ne discende che lo spazio per un accordo che coinvolga le scelte del pubblico ministero sull'*an* dell'accusa non trova nel nostro ordinamento condivisibili appigli giuridici¹⁵.

La giustizia negoziata, tuttavia, non ha radici solo nei sistemi anglosassoni; forme di contrattazione tra i soggetti del processo penale esistevano anche in sistemi processuali più risalenti nel tempo e meno accreditati.¹⁶

Invero, autorevole parte della dottrina¹⁷ ha riportato alla luce una chiara similitudine tra il nostro patteggiamento (soprattutto nella sua versione "allargata"¹⁸) e l'istituto del "Truglio", ricordando la definizione che il Nicolini¹⁹ dava dell'accordo sulla pena invalso nel diritto borbonico vigente nel

arrestato per eccesso di velocità. Egli «fu condotto di fronte al giudice e gli si chiese di formulare la sua posizione. Il professore era perplesso, e chiese che cosa ciò significasse; quando gli si disse che doveva dichiarare se era "colpevole" o no, replicò: "Questa, vostro onore, è una questione che tocca a voi risolvere, non a me commentare". Il racconto narra che fu subito incriminato per oltraggio alla corte».

¹² S. MARCOLINI, *Il patteggiamento nel sistema della giustizia penale negoziata*, cit., p. 18.

¹³ A. DE CARO, *Le linee politiche della legge n. 134 del 2003. Principi fondamentali e nuovo patteggiamento*, in AA.VV., *Patteggiamento allargato e sistema penale*, a cura di A. De Caro, Giuffrè, Milano, 2004, p. 10.

¹⁴ Per un'analisi del principio negli Stati Uniti, in lingua italiana, cfr. V. FANCHIOTTI, *Riflessioni sulla giustizia penale in Usa*, in *Cass. pen.*, 1998, p. 318 ss.

¹⁵ DE CARO, *Le linee politiche della legge n. 134 del 2003*, cit., p.11.

¹⁶ DE CARO, *op. loc. cit.*

¹⁷ G. LOZZI, *Patteggiamento allargato: nessun beneficio dall'applicazione di una giustizia negoziale*, in *Guida al diritto*, 2003, fasc. 30, p. 9. Cfr. anche N. PERRONE, *Il truglio. Infami, delatori e pentiti nel Regno di Napoli*, Sellerio, Palermo, 2000.

¹⁸ *Infra*, in questo stesso capitolo, par. 2.2.

¹⁹ N. NICOLINI, *Della procedura penale del Regno delle due Sicilie*, Stamperia M. Crisciulo, Napoli, 1828, v. I, parte I, p. 253.

regno di Napoli fino ai primi anni del 1800: «i misfatti minori atteso l'eccessivo numero di carcerati vennero da tutti i tribunali, particolarmente nei tempi viceregnali, non solo giudicati più straordinariamente degli altri, ma definiti in qualunque stato del processo, per via di una transazione tra l'accusatore pubblico e il reo. Questa forma dicevasi *giudizio in concordia* comunemente *truglio*. In questa specie di giudizi la pena era tutta arbitraria, calcolandovisi la probabilità di maggiori o minori argomenti di reità o d'innocenza che avrebbero potuto se il processo fosse stato portato al suo termine».

In altri termini, il truglio rappresentava un esempio di giustizia negoziata il cui unico fine era quello di ridurre, drasticamente, il numero di detenuti così da perseguire quelle esigenze connesse al sovraffollamento delle carceri e alla rapida definizione dei processi che non potevano essere efficacemente trattati, per carenza di tempo, risorse e strutture, con il rito ordinario²⁰.

Ebbene, alcuni degli aspetti più ambigui e oscuri di questo istituto coincidono, perfettamente, con gli aspetti più incerti e dibattuti dell'attuale patteggiamento. Invero, di questo veniva dato un giudizio non lusinghiero proprio per la sua capacità di determinare una condanna senza giudizio; ne conseguiva che uno dei principali motivi di ricorso alla Corte di cassazione da parte dei difensori di alcuni "trugliati" riguardava la natura transattiva di accordo e non di decisione di condanna della pronuncia emessa a seguito di un procedimento eccezionale sprovvisto di parentesi cognitive.

Oggi come ieri, dunque, il dibattito è concentrato sulle caratteristiche della decisione con cui si applica la pena concordata e sulla natura premiale sottesa al procedimento speciale²¹.

La stessa definizione etimologica che viene (autorevolmente) data dell'istituto ne mette in luce una vocazione assai prossima alle moderne forme di giustizia negoziata²²: «procedimento straordinario al quale si ricorreva anticamente, nel Napoletano, quando le carceri traboccavano di detenuti in attesa di giudizio: consisteva nel venire ad accordi con gli imputati circa la pena da infliggere loro, senza processo e sulla base dei soli indizi, per i delitti di cui erano accusati»²³.

In definitiva, come è facile intuire, la ragione di questa similitudine è data dal fatto che i problemi di oggi sono, esattamente, quelli di ieri: speditezza dei processi, malfunzionamento della macchina della giustizia, limiti alla legislazione premiale, potere di controllo del giudice, finalità rieducativa della pena, pronunce non fondate su prove e, che lo si chiami truglio o patteggiamento,

²⁰ S. LORUSSO, *Il processo penale italiano tra prassi e consuetudine*, in *Riti, tecniche, interessi. Il processo penale tra otto e novecento*, Atti del Convegno, Foggia, 5-6 maggio 2005, a cura di Miletta, Giuffrè, Milano, 2006, p. 531.

²¹ G. CECANESE, *Ancora dubbi irrisolti in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti*, in *Archivio Penale*, 2015, n. 1, pp. 1-2.

²² DE CARO, *Le linee politiche della legge n. 134 del 2003*, cit., p.12.

²³ Così la voce *Truglio*, in *Vocabolario della lingua ital.*, Treccani, Roma, v. IV, 1994, p. 999.

la questione più controversa riguarda la natura della decisione che consegue a un accertamento della responsabilità dell'imputato con conseguente condanna ovvero a una ratifica dell'accordo senza alcuna verifica²⁴.

Questo antecedente storico è assai emblematico ed evocativo. Come emblematica è la riflessione che ne viene tratta: «desta sconforto cercare di realizzare l'efficienza processuale ripristinando il “truglio” di diritto borbonico, la cui etimologia è da (in) truglio nel senso di imbroglio, inganno»²⁵.

Il dato, oltre a evidenziare un legame storico che deve far riflettere, ci consiglia la massima cautela nell'analisi sul patteggiamento che abbiamo in mente. Una volta assolte le necessarie questioni definitorie, occorrerà perciò confrontare le coordinate normative del patteggiamento con i principi fondamentali che regolano la giurisdizione e valutarne la compatibilità.

2. L'applicazione della pena su richiesta delle parti.

Giunti a questo punto, occorre dare una definizione di quello che nelle pagine precedenti abbiamo definito con il termine di “patteggiamento”. Per farlo, partiamo dalla nozione di “procedimento speciale” (concetto, anche questo, cui si è già fatto riferimento e che si pone in rapporto di *genus a species* con il patteggiamento).

Ebbene, i procedimenti speciali sono una delle più marcate novità del sistema processuale varato nel 1988. La loro specialità consiste nell'assenza di una delle fasi tipiche del procedimento ordinario: mentre quest'ultimo si snoda lungo una linea complessivamente composta da tre segmenti principali (indagini preliminari, udienza preliminare e giudizio), il procedimento speciale, invece, si caratterizza per l'assenza di almeno uno di questi segmenti²⁶.

Il loro obiettivo è principalmente uno: l'economia processuale, declinata *in primis* come deflazione, ossia alleggerimento della struttura del rito attraverso, appunto, la riduzione dei segmenti che lo compongono, in modo da razionalizzare l'impiego di tempo e risorse per la gestione dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari e assicurare la contrazione della durata media del rito penale²⁷.

²⁴ G. CECANESE, *Ancora dubbi irrisolti*, cit., p.3.

²⁵ Sono le parole di G. LOZZI, *Patteggiamento allargato: nessun beneficio dall'applicazione di una giustizia negoziale*, cit., p. 10.

²⁶ R. ORLANDI, *Procedimenti speciali*, in AA.VV., *Compendio di procedura penale*, a cura di G. Conso, V. Grevi e M. Bargis, 9^a ed., CEDAM, Milano, 2018, p. 639.

²⁷ C. CESARI, *I procedimenti speciali*, in AA.VV., *Fondamenti di procedura penale*, 1^a ed., CEDAM, Milano, 2019, p. 639.

Questa *ratio* di fondo è immediatamente intravedibile, anche solo riflettendo sulla posizione dei riti speciali all'interno del codice di rito. Invero, non è certo un caso che questi siano stati collocati nel libro VI, dunque immediatamente prima del libro dedicato al giudizio; palese sintomo di una volontà legislativa volta a far divenire ordinario, perché destinato ad assorbire la maggior parte del carico giudiziario, ciò che, nella nomenclatura codicistica, viene invece definito speciale²⁸. Sin dai lavori preparatori della legge-delega²⁹ era, d'altra parte, ben chiaro che la svolta accusatoria che si stava imprimendo avrebbe comportato la genesi di un processo «che non tollera arretrato» e che «può venir esperito solo in un numero estremamente ridotto di casi»³⁰; «infatti, accentrando il suo punto focale nel dibattimento, sede istituzionale per la raccolta delle prove (e, quindi, di complessità e durata ben superiore a quella dell'analogo stato processuale del codice abrogato), è ben ovvio che la fase del giudizio, per ragioni tecnico-strutturali, non può aversi in tutti i casi: pena l'intasamento, e il successivo blocco, dell'intero meccanismo processuale»³¹. Di qui, la nascita di istituti del tutto nuovi (giudizio abbreviato e giudizio immediato) e la rielaborazione di procedimenti già noti al codice del 1930 (procedimento per decreto e giudizio direttissimo) o alla legislazione extracodicistica (applicazione della pena su richiesta delle parti)³².

Eccoci dunque giunti all'oggetto della nostra analisi: l'applicazione della pena su richiesta delle parti, istituto regolato dagli artt. 444 ss. c.p.p. e comunemente noto nella prassi con il termine di "patteggiamento", è un procedimento speciale a base consensuale, fondato sull'accordo tra imputato e pubblico ministero sull'entità della pena applicabile in concreto³³. In sostanza, il rito è innescato dalla richiesta, rivolta dalle parti al giudice, di emettere una sentenza di condanna alla pena che concordemente propongono. Entrambe le parti ne traggono vantaggio: il pubblico ministero, perché

²⁸ M. MANISCALCO, *Il patteggiamento*, UTET, Torino, 2006, p. 1.

²⁹ L. 16 febbraio 1987 n. 81

³⁰ P. PITTARO, *Commento al Libro VI «Procedimenti speciali»*, in AA.VV., *Commentario al codice di procedura penale*, coordinato da A. Giarda, Ipsoa, Milano, 1990, p. 2.

³¹ P. PITTARO, *Commento al Libro VI*, cit., p. 5.

³² M. MANISCALCO, *Il patteggiamento*, cit., p. 2.

³³ Come poc'anzi affermato, la disciplina attuale del patteggiamento è il risultato di un'evoluzione legislativa iniziata già prima dell'emanazione del nuovo codice di rito, la cui tappa iniziale risale alla legge 24 novembre 1981 n. 689, la quale, agli artt. 77-85, prevedeva un istituto (l'applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato) che consentiva all'imputato di provocare una chiusura anticipata del processo e, segnatamente, di evitare il dibattimento, chiedendo l'applicazione di sanzioni sostitutive (libertà controllata o pena pecuniaria) delle pene detentive brevi. L'esperienza che ne seguì, nonostante numerosi problemi applicativi, venne giudicata positiva, il che indusse il legislatore ad ampliare l'ambito di operatività dell'istituto e ad inserirlo nel codice del 1988, dotandolo di una più dettagliata regolamentazione.